



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 35 DEL 20-03-2018

N. SETTORE 89 DEL 20-03-2018

Oggetto:	Concessione n. 1 passo carrabile nella Via XX Settembre, n. 89 Ditta: FORMICA SALVATORE ARTURO
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Concessione n. 1 passo carrabile nella Via XX Settembre, n. 89 Ditta: FORMICA SALVATORE ARTURO
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

VISTE

-l'istanza del 09/11/2017 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 49730 ed al protocollo di questo Settore il 20/11/2017 al n. 33 con la quale il Sig. FORMICA SALVATORE ARTURO nato a Milazzo il 10/09/1959 ed ivi residente in Via Manzoni Pal. Formica, cod. Fisc. FRMSVT59P10F206R, n.q. di proprietario di un locale sito in Milazzo Via XX Settembre, n. 89, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di ml 4,00 di suolo pubblico finalizzato alla realizzazione di n. 1 passo carrabile nella suddetta Via XX Settembre, n. 89 per accedere attraverso una rampa a dei locali di sgombero idonei al parcheggio o alla circolazione di autovetture distinti in catasto al foglio 5 part. 1812 sub 15/25;

-la delega al Sig. Formica Salvatore Arturo da parte degli altri proprietari dei locali di cui anzi alla presentazione dell'istanza;

-la successiva integrazione del 01/12/2017 acquisita al protocollo di questo Settore il 06/12/2017 al n. 452 con la quale la ditta in oggetto ha chiesto che la concessione di suolo pubblico abbia la durata di anni 10 (dieci);

VISTO

Che la ditta richiedente ha allegato all'istanza la documentazione, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;

VISTA

-la nota prot. n. 498 del 18/01/2018 con la quale il Servizio Politica del Territorio ha reso "*parere favorevole al rilascio di un passo carrabile di ml. 3,00 limitatamente all'apertura del varco di accesso (come da correzioni in rosso apportate nella planimetria allegata all'istanza), in via XX Settembre civico 89 ditta Formica Salvatore Arturo per accedere ad un'area idonea al parcheggio o alla circolazione di autovetture*";

VISTI

-La nota prot. n. 527 del 22/02/2018 con la quale il 2° Settore 2° Servizio Tributi Tasse ha reso parere favorevole quantificando altresì la tassa dovuta per l'anno 2018 per mq. 3,00;

-Il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 8351/PL del 15/02/2018 pervenuto a questo ufficio il 15/03/2018 con la quale ha comunicato che "*in ordine alla viabilità e sicurezza stradale si esprime parere favorevole per l'apertura di un passo carrabile in Via XX Settembre, n. 89, come da grafici allegati alla richiesta, in quanto lo stesso non risulta in contrasto con le norme del C. d. S. (ART. 22) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 44). Si precisa che l'accesso alla proprietà privata laterale, prospettante sulla pubblica via, avviene*

attraverso il marciapiede. L'ingresso verso l'immobile ubicato in via XX Settembre, n. 89, risulta essere libero da qualsiasi cancello e avviene attraverso una rampa adiacente al marciapiede, profonda 10 ml circa, che permette l'ingresso e la sosta del veicolo all'interno della proprietà privata senza creare rallentamenti alla circolazione stradale. Si precisa altresì che la saracinesca, che è rientrata di circa 10 ml. Rispetto al varco d'ingresso verso il fabbricato, è munita di automatismo"

CONSIDERATO

-che la ditta richiedente ha provveduto al versamento della somma di € 25,00 sul c/c postale n. 14064984, come da attestazione sez. n. 09-UPV55111-TER 00058020 del 09/11/2017 per diritti di sopralluogo tecnico;

-che la ditta in oggetto ha trasmesso giorno 16/03/2018, come richiesto da questo Servizio, i seguenti versamenti:

-€ 103,29 quale deposito cauzionale effettuato sul c/c postale n. 14064984 come da attestazione n. 37/074-0070 del 15/03/2018;

-€ 50,00 quale pagamento Tosap per l'anno 2018 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 37/074-0071 del 15/03/2018

VISTO

l'elaborato grafico allegato all'istanza, a firma dell'Arch. Paolo Allegra, con le correzioni apportate dal tecnico del Servizio Politica del Territorio di questo Ente;

VISTI

-il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-gli atti d'ufficio

-il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;

-le leggi regionali 07.09.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30.

P R O P O N E

Per i motivi citati in premessa:

1) di autorizzare la ditta **FORMICA SALVATORE ARTURO** nato a Milazzo il 10/09/1959 ed ivi residente in Via Manzoni Pal. Formica, cod. Fisc. FRMSVT59P10F206R, n.q. di proprietario di un locale sito in Milazzo Via XX Settembre, n. 89, ad occupare **ml. 3,00** di suolo pubblico in Via XX Settembre, n. 89, limitatamente all'apertura del varco d'accesso (come da correzioni apportate nella planimetria che si allega al presente provvedimento), per accedere ad un'area idonea al parcheggio o alla circolazione di autovetture, alla quale si accede da un ingresso libero da qualsiasi cancello attraverso una rampa adiacente al marciapiede che permette l'ingresso all'interno della proprietà privata, distinta in catasto al foglio 5 part. 1812 sub 15/25, per la durata di anni 10 (dieci).

Il tutto in conformità a quanto indicato nell'elaborato grafico citato in premessa, con le correzioni apportate da tecnico di questo Ente, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) di stabilire che in corrispondenza del sopraccitato passo carrabile in Via XX Settembre, n. 89 venga installato a cura e spese del titolare della concessione, n. 1 cartello segnaletico di "Passo Carrabile" sul quale dovrà essere riportato il numero e la data della presente determinazione dirigenziale.

La ditta concessionaria è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, condizioni e termini:

A)

Non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

B)

Il periodo di validità della concessione resta fissato in anni 10 (dieci) decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento e cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare o sospendere in qualunque momento la concessione senza che la ditta possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

C)

Nel corso della concessione la ditta titolare è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993.

D)

Il suolo concesso deve essere utilizzato esclusivamente per il passo carrabile.

E)

In tutti i casi di ritiro del presente atto o di disdetta della concessione la ditta dovrà provvedere al ripristino del suolo precedentemente occupato pena l'incameramento del deposito cauzionale fermo restando le responsabilità per eventuali danni provocati dall'inadempiente e la rivalsa per i maggiori oneri sostenuti.

F)

Il passo carrabile deve essere segnalato mediante il segnale previsto all'art. 120 del D. Lgs. 285/1992.

G)

Il Comune resta esonerato da ogni e qualunque responsabilità civile e penale per eventuali danni provocati o causati a persone o cose dalla ditta in conseguenza della conduzione del suolo oggetto della presente concessione.

Sul suolo concesso è vietato porre in sosta autovetture o automezzi, fatta eccezione per il tempo strettamente necessario ad operare la manovra di accesso o regresso al posto macchina.

H)

La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità alla determinazione che verrà operata dal Servizio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del perfezionamento della pratica relativa al pagamento della tassa di cui sopra la ditta concessionaria è tenuta in concomitanza al rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Servizio Finanze e Tributi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993.

I)

La manutenzione del passo carrabile resta sempre a carico esclusivo del concessionario, il quale è responsabile sia nei confronti del Comune sia nei confronti dei terzi per qualsiasi danno che possa derivare alle persone ed alle cose, in conseguenza della mancata o cattiva manutenzione di esso. Ove il titolare della concessione non dovesse provvedere alla manutenzione del passo carrabile, o in caso di incompleta o difettosa manutenzione, resta nella facoltà del Comune emettere l'ordine per la immediata esecuzione dei lavori occorrenti ed in caso di inottemperanza, disporre l'esecuzione in danno rivalendosi delle spese secondo le vigenti norme in materia.

L) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

DISPONE

che la presente autorizzazione sia rimessa:

- a) al Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore, per tutti gli adempimenti di competenza anche con riguardo al punto H della parte dispositiva;
- b) al 3° Settore Polizia Locale, per conoscenza;
- c) Al Servizio Politica del Territorio del 4° Settore, per conoscenza.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Salvatore Costantino

Il Responsabile del procedimento
F.to Lidia Barranco
(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 35 del 20-03-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 20-03-2018.

N. Reg. Albo: 725

Milazzo, li 20-03-2018

Il Responsabile della pubblicazione